



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno settimanale

Focus settimanale:

- Proroga al 10 dicembre per modelli redditi e seconda rata acconti
- Le regole per le udienze da remoto nel processo tributario
- Per contestare la falsa fatturazione è necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo
- Acconti e caparre – trattamento contabile fiscale e civilistico
- Il saldo IMU di dicembre

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



11

Il Giudice ha sentenziato



13

In breve	15
Proroga al 10 dicembre per modelli Redditi e seconda rata acconti.....	15
Le regole per le udienze da remoto nel processo tributario	17
L'Approfondimento – 1	19
Per contestare la falsa fatturazione è necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo	19
L'Approfondimento – 2	28
Acconti e caparre – trattamento contabile fiscale e civilistico	28
L'Approfondimento – 3	38
Il saldo IMU di dicembre	38
L'angolo Informatico	52
La consulenza web.....	52

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Spid e carta d'identità elettronica dal 28.2.2021	IL SOLE 24 ORE 23.11.2020	Il Decreto Semplificazioni ha previsto che dal 28.2.2021 le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente Spid e la carta d'identità elettronica come sistema per l'accesso ai servizi online.
Superbonus 110% per condomini	ITALIA OGGI 23.11.2020	Il condominio perde la detrazione fiscale del superbonus 110% compresa quella riconosciuta sui lavori trainati di propria esclusiva competenza se il condominio non rispetta l'iter procedimentale previsto nel Decreto Rilancio ai sensi del quale per l'approvazione dei lavori è sufficiente una delibera assembleare assunta con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. È importante aver attribuito all'assemblea dei condomini anche la facoltà di approvare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Contributi a imprese femminili	ITALIA OGGI 23.11.2020	Il disegno della legge di Bilancio 2021 prevede interventi agevolativi a valere sul Fondo per l'imprenditoria femminile istituito presso il Mise che consisteranno nel finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azione di promozione dei valori dell'imprenditoria attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.
Agevolazioni alle imprese e nuova Sabatini	ITALIA OGGI 23.11.2020	Il disegno della legge di Bilancio 2021 prevede l'accesso facilitato ai contratti di sviluppo contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati finalizzati agli investimenti, interventi per aumentare la liquidità delle imprese e l'erogazione immediata per la Sabatini.
Guida per compilazione di e-fatture ed esterometro	IL SOLE 24 ORE 24.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 23.11.2020 una guida per compilare fatture elettroniche ed esterometro in vista dell'avvio obbligatorio dal 1.1.2021 dell'utilizzo dei nuovi codici e formato. Nello specifico sono fornite indicazioni utili

		a contribuenti e software house per generare integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio.
Novità per lettere d'intento contro falsi esportatori	IL SOLE 24 ORE 24.11.2020	Il disegno della legge di Bilancio 2021 ha previsto una stretta alle frodi Iva realizzate con l'utilizzo di lettere d'intento. Nell'art. 188 è prevista la creazione di un meccanismo di blocco automatico di nuove lettere di intento da parte di contribuenti ai quali a seguito di controlli e analisi di rischio è stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.
Contributo a fondo perduto per attività commerciali	ITALIA OGGI 24.11.2020	Il D.L. 149/2000 ha introdotto il nuovo contributo a fondo perduto a favore di quei soggetti che al 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva e che svolgono in via prevalente le attività contenute nell'allegato 2 al decreto (empori, grandi magazzini, commercio al dettaglio) con domicilio fiscale o la sede operative nelle zone rosse e che hanno registrato nel mese di aprile 2020 un calo di fatturato di almeno 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019. Non è previsto un limite di ricavi per l'accesso al ristoro.
Associazioni no profit senza più esclusione Iva	IL SOLE 24 ORE 25.11.2020	Le attività istituzionali delle associazioni no profit entrano in campo Iva. Questo è quanto traspare dal disegno della legge di Bilancio 2021 per la attività rese dagli enti associativi nei confronti di associati e tesserati prevedendo comunque delle specifiche ipotesi di esenzione
Registrazione delle note di variazione	ITALIA OGGI 25.11.2020	Nell'ultima guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in tema di compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, tra le precisazioni è stato affermato che le note di variazione (ex. Art. 26 D.P.R. 633/72) devono essere registrate dal cedente/prestatore con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione. Le note di credito (di tipo TD4 o TD8) con all'interno variazioni in diminuzione dell'imposta addebitata originariamente devono essere annotate nel registro delle fatture emesse con segno negativo nel

		mele in cui è stata effettuata l'operazione, le note di debito (TD5 e TD9) devono invece essere annotate entro i termini con riferimento al mese in cui è stata effettuata l'operazione.
Riforma dello sport e definizione di lavoratore sportivo	ITALIA OGGI 25.11.2020	Tra le principali novità dei 6 decreti legislativi di attuazione del disegno di legge delega di riforma dell'ordinamento sportivo si segnala il pari valore a professionisti e dilettanti dando così una definizione di lavoratore sportivo e precisando che l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato autonomo e di prestazioni di lavoro occasionale. Da qui ovviamente ne conseguono specifiche tutele assicurative e previdenziali per i dilettanti. È stato inoltre introdotta la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di assumere la personalità giuridica di diritto privato mediante specifica istanza.
Class action europea	ITALIA OGGI 25.11.2020	Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sulle azioni rappresentative che consentirà a gruppi di consumatori UE di intraprendere azioni collettive contro abusi in alcuni settori considerati strategici, tramite associazioni no profit o organismi pubblici.
Controlli compilazione quadro RW	ITALIA OGGI 26.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver iniziato i controlli sulla corretta compilazione del quadro RW relativo al 2017 per verificare se gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria di cui il contribuente risulta titolare siano stati correttamente indicati ai fini del monitoraggio fiscale e/o dell'eventuale determinazione dell'Ivafe.
Proroga versamento per concessionari scommesse	ITALIA OGGI 26.11.2020	L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha prorogato al 10.12.2020 il termine di pagamento di quanto dovuto dai concessionari a titolo di 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere per il periodo 20.5.2020 – 31.8.2020 in scadenza il 30.11.2020.

Web tax	ITALIA OGGI 26.11.2020	I soggetti passivi alla web tax saranno tenuti al versamento dell'imposta per il 2020 entro il 16.2.2021, nonché alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili entro il 31.3.2021. Tali soggetti passivi sono tenuti dal periodo d'imposta 2020 a un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili e gli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta dovuta. Sono soggetti passivi le imprese che gestiscono piattaforme digitali con un fatturato pari ad almeno 750 milioni di euro e ricavi di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello stato per servizi digitali.
Salvataggio imprese insolventi con debiti fiscali	ITALIA OGGI 26.11.2020	Il provvedimento (D.L. 125 - 7.10.2020) consente di ottenere l'omologazione da parte del Tribunale di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione anche quando il voto del Fisco e degli enti di previdenza è determinante per ottenere la maggioranza dei creditori. La condizione essenziale sarà di poter dimostrare che la liquidazione del proprio patrimonio nell'ambito del fallimento è meno vantaggiosa rispetto alla proposta formulata.
Proroga bonus ristorazione	IL SOLE 24 ORE 27.11.2020 ITALIA OGGI 27.11.2020	Il Ministero delle Politiche Agricole ha prorogato con l'avviso n. 9338547/2020 al 15.12.2020 il termine per la compilazione della domanda del contributo a fondo perduto per la ristorazione.
Quarantena come causa di forza maggiore per scadenze degli studi	ITALIA OGGI 27.11.2020	Con un emendamento al Decreto Ristori, la quarantena del professionista potrebbe essere riconosciuta come causa di forza maggiore per la sospensione di termini e adempimenti fiscali.
Ammortamento delle scaffalature dei magazzini automatici	IL SOLE 24 ORE 27.11.2020	Con la circolare di Assonime n. 30/2020 (in contrasto con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate) per le scaffalature dei magazzini automatici deve essere utilizzato il coefficiente di ammortamento degli impianti e non quello degli immobili.

Programma cashback	ITALIA OGGI 27.11.2020	Il decreto che è in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti prevede un rimborso del 10% su almeno 10 transazioni effettuate nel mese con la soglia di spesa a 1500 euro. Il 10% è riconosciuto per acquisti entro 150 euro oltre tale soglia il rimborso si fermerà a 15 euro.
Superbonus 110%	ITALIA OGGI 27.11.2020	Il direttore dell'Agenzia delle Entrate in una recente audizione presso la commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria sull'argomento superbonus 110% emerge che per la copertura assicurativa del rilascio della conformità riferibile alla detrazione è ritenuta valida la polizza professionale già presente e obbligatoria per il visto di conformità con il massimale di 3 milioni di euro eventualmente integrata con un'appendice specifica.
Sismabonus	ITALIA OGGI 27.11.2020	Nell'audizione alla commissione finanze del 26 novembre 2020 il sottosegretario di stato del Ministero dell'economia ha chiarito che il sismabonus è riconosciuto agli acquirenti sul prezzo di acquisto delle unità immobiliari ubicate in zona sismica 2 e 3 oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.1.2017 ma prima del 1.5.2019 questo anche nel caso in cui l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. L'asseverazione va comunque presentata entro la data di stipula del rogito.
Sospensioni fiscali	IL SOLE 24 ORE 28.11.2020 ITALIA OGGI 28.11.2020	Con il comunicato Mef del 27.11.2020 sono state disposte le sospensioni fiscali (che saranno contenute nel Decreto Ristori-quater) e saranno legate alla perdita di fatturato di almeno il 33% nel 1° semestre (per scadenze di novembre) o a novembre (per scadenze di dicembre). Questo darà la possibilità ai contribuenti interessati ad un ricalcolo della propria situazione per capire se rientrano o meno nei parametri. Per questo motivo il Mef ha comunicato il rinvio generalizzato al 10.12.2020 degli acconti scadenti il 30.11. Per chi rientrerà nei parametri gli acconti di

		novembre dovranno essere versati in unica soluzione entro il 30.04.2021. Rinviate le scadenze di dicembre a partire da quella del 16 per l'Iva mensile e ritenute. In questo caso la ripresa dei pagamenti potrà avvenire in soluzione unica entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili a partire da tale data. Un altro rinvio riguarda le rate del 10 dicembre di rottamazione e saldo e stralcio: le rate sospese dovranno essere versate entro il 10.3.2020.
Novità per le fatture elettroniche	IL SOLE 24 ORE 28.11.2020	Dal 1.1.2021 dovranno essere obbligatoriamente utilizzate le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.2) per gestire i flussi di fatturazione elettronica verso lo Sdi. I codici natura dovranno essere esposti sia nel file Xml della fattura elettronica e sia nel file Xml dell'esterometro ogni qualvolta l'operazione non richieda l'applicazione dell'Iva. Il campo "Natura Operazione" si arricchisce di sottocategorie di dettaglio N2, N3 e N6 obbligatorie pena lo scarto del file (questo consentirà all'Agenzia delle Entrate di predisporre una bozza della dichiarazione Iva precompilata).
Compensi professionali per pratiche visto e superbonus 110%	IL SOLE 24 ORE 28.11.2020	La Fondazione nazionale dei commercialisti ha pubblicato il 27.11.2020 un documento con le indicazioni per quanto riguarda i compensi professionali ed il visto. Nello specifico l'attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche relative all'agevolazione del superbonus del 110% il dottore commercialista e l'esperto contabile potranno richiedere un compenso che varia dallo 0,75% all'1% del valore della detrazione. Per l'apposizione del visto di conformità il compenso potrà variare dallo 0,80% all'1% del credito trasferito a terzi, tramite la cessione o lo sconto in fattura.
Superbonus 110% e lavori condominiali	IL SOLE 24 ORE 28.11.2020	Nei lavori condominiali collegati al superbonus 110% la fattura dell'impresa dovrà sempre includere l'intero importo degli interventi senza distinzioni anche nel caso in cui una parte dei condomini scelga la detrazione diretta o una parte lo sconto

		in fattura.
Processo tributario	IL SOLE 24 ORE 28.11.2020	Il decreto Mef varato l'11.11.2020 ha dato il definitivo via all'udienza da remoto con la possibilità alle parti di collegarsi ai sistemi informatici delle commissioni. Le commissioni tributarie attualmente stanno seguendo 4 vie per assicurare lo svolgimento della giurisdizione fiscale: l'udienza da remoto, l'udienza pubblica con ingresso scaglionato, la trattazione scritta o il rinvio a data post emergenziale.
Proroga invio modello redditi 2020	IL SOLE 24 ORE 29.11.2020	Il decreto Ristori-quater prevede inoltre una proroga di pochi giorni anche del termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi 2020 che passerà quindi dal 30.11 al 10.12 questo vale sia per il modello Redditi e sia per la dichiarazione Irap.

L'Agenzia interpreta



Sismabonus	INTERPELLO N. 557/2020 N. 558/2020 DEL 23.11.2020	L'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 557 ha chiarito che per beneficiare del sismabonus è necessario che l'atto di acquisto sia stipulato entro il 31.12.2021, inoltre nella risposta n. 558 l'Agenzia ha precisato che il "sismabonus acquisti" dev'essere calcolato nel limite massimo di spesa di € 96.000 sul prezzo risultante dall'atto di compravendita unitariamente considerato riferito all'immobile principale e alla pertinenza anche se accatastati separatamente.
Neutralità fiscale della scissione d'azienda	INTERPELLO N. 553/2020 DEL 23.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la scissione d'azienda è fiscalmente neutrale ai sensi dell'art. 173 del Tuir. Quindi il passaggio del patrimonio dalla società scissa a una o più società beneficiarie che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.
Regime forfettario e diritto d'autore a favore di una srl	INTERPELLO N. 554/2020 DEL 23.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che i diritti d'autore possono precludere il regime forfettario ma non se sono gestiti da una società a responsabilità limitata.
Cessazione dell'attività e deduzione delle perdite	INTERPELLO N. 556/2020 DEL 23.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'intero realizzo del valore delle rimanenze finali a causa della cessazione dell'attività consente di riconoscere in compensazione l'intero ammontare delle perdite fiscali riportate fino a concorrenza del reddito prodotto.
Regime di favore per trasferimento di pensionato estero	INTERPELLO N. 559/2020 DEL 23.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per beneficiare del regime di imposizione sostitutiva dell'Irpef per le persone titolari di redditi da pensione da fonti estera è necessario il trasferimento della residenza fiscale in uno dei Comuni del Mezzogiorno previsti dalla norma.
Recesso del socio e	INTERPELLO	L'Agenzia delle Entrate della Lombardia ha chiarito che il recesso del socio non

riserve in sospensione d'imposta	AGENZIA DELLE ENTRATE LOMBARDIA N. 904-1518/2020	comporta necessariamente conseguenze sulla riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta, potendo quindi rimanere a patrimonio netto. La differenza da recesso (calcolata senza considerare tale riserva) costituisce un costo deducibile per la società ai fini Irpef ma non ai fini Irap.
Comunicazione per i meccanismi transfrontalieri	PROVVEDIMENTO DEL 26.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento in oggetto contenente le istruzioni agli operatori per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica in attuazione della direttiva UE 2018/822. Le prime comunicazioni dovranno essere effettuate dal 1.1.2021 in seguito dovranno essere inviate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito direttamente o attraverso altre persone assistenza o consulenza per la sua attuazione.
Iva al 10% sulla fedele ricostruzione	INTERPELLO N. 564 DEL 27.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la demolizione di un edificio esistente e la costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria non potrà considerarsi come nuova costruzione a fini dell'applicazione dell'aliquota Iva della Tabella A parte II allegata al decreto Iva. Questo perché tale intervento si configura in realtà come recupero di edifici esistenti e tali tipologie di interventi si applicherà l'aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A parte III allegata al decreto Iva.

Il Giudice ha sentenziato



Avviso di accertamento imposta di registro emesso prima dei 60 giorni	C.T.R. DELLA LOMBARDIA SENTENZA N. 1539/2020	La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato che l'atto impositivo emesso prima dei consueti 60 giorni (previsti dall'art. 12, c. 7 L. 212/2000) è illegittimo anche se la pretesa riguarda l'imposta di registro calcolata sul maggior avviamento presunto in occasione della cessione di un ramo d'azienda in quanto la non osservanza del termine di legge è ritenuta alla stregua di una irrimediabile violazione del contraddittorio procedimentale.
Sponsorizzazione per Asd e prove documentali	C.T.P. DI MILANO SENTENZA N. 2195/2020	La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sostenuto la nullità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica perché sistematicamente prelevava nei giorni successivi all'accredito dei bonifici di pagamento dello sponsor l'80% dell'importo in contanti, assegni e ricariche di carte prepagate. Non può essere negata la deducibilità dei costi alla Srl che sponsorizza e ne il regime agevolato per l'Asd se il Fisco non riesce a dimostrare documentalmente l'eventuale falsa sponsorizzazione.
Prescrizione e responsabilità amministrativa della società	CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 28210/2020	La Corte di Cassazione ha sostenuto che anche in presenza di un provvedimento di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve comunque procedere con un autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio è stato commesso il reato.
Indebita compensazione senza dichiarazione	CASSAZIONE SENTENZA N. 32686/2020 DEL 23.11.2020	La Cassazione ha affermato che il delitto di indebita compensazione di crediti d'imposta non presuppone la presentazione della dichiarazione annuale, in quanto la condotta di perfeziona con il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione

di crediti non spettanti.

**Tassazione vendite
su eBay**

 CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 26554
DEL 23.11.2020

La Cassazione ha affermato che sono soggette a tassazione le vendite effettuate su eBay.

**Dichiarazione
infedele residente
all'estero con
interessi in Italia**

 CASSAZIONE
SENTENZA
N. 29095/2020

La Cassazione ha confermato la configurabilità del delitto di dichiarazione infedele (di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000) e l'applicabilità delle misure cautelari al residente all'estero che comunque mantenga nel nostro Paese un centro di interessi.

**Ecobonus senza
comunicazione Enea**

 C.T.R. DELLA
TOSCANA
SENTENZA
N. 79
DEL 3.11.2020

La Commissione tributaria regionale della Toscana ha stabilito che il contribuente ha diritto alla detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico anche se non risulta inviata all'Enea la relativa documentazione. Al riguardo rileva il sostenimento effettivo del costo sostenuto mentre è del tutto ininfluente l'omesso adempimento dell'obbligo di trasmissione.

**Autonomia
ordinamento
catastale**

 CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 26849
DEL 25.11.2020

La Cassazione ha affermato l'autonomia dell'ordinamento catastale rispetto alle norme urbanistiche.

**Ruolo straordinario
nel fallimento**

 C.T.P. DI LUCCA
SENTENZA
N. 261/2020

La Commissione tributaria di Lucca ha stabilito che è illegittima la cartella esattoriale basata su un'iscrizione a ruolo straordinario (art. 15-bis Dpr 602/1973) nei casi di fallimento del contribuente.

**Donazione terreno e
successiva rivendita**

 CASSAZIONE
SENTENZA
N. 26947/2020

La Corte di Cassazione ha ritenuto non riconducibile all'abuso del diritto né alla simulazione la donazione di terreni ai figli e la successiva rivendita da parte di questi ultimi a distanza di pochi mesi a soggetti terzi.

In breve

Proroga al 10 dicembre per modelli Redditi e seconda rata acconti

di Francesco Costa

Il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 269 ha annunciato la proroga dal 30 novembre al 10 dicembre per il termine di versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta da professionisti ed imprese.

Tale rinvio sarà disposto dal D.L. Ristori-quater che è in corso di adozione da parte del Consiglio dei Ministri.

Sarà inoltre prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda e unica rata degli acconti anche per le imprese non interessate dagli ISA e nello specifico:

- Imprese che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (2019) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che nel primo semestre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019,
- Soggetti che operano nei settori economici che sono stati individuati nell'allegato 1 al DL 137/2020 sostituito dall'allegato 1 del DL 149/2020 e nell'allegato 2 dello stesso DL 149/2020 e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle cosiddette zone rosse e infine per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Con tale provvedimento viene posticipato anche il termine di presentazione dei modelli Redditi 2020 e della dichiarazione IRAP 2020 che verrà portato al 10 dicembre 2020.

Da tale proroga si possono quindi sintetizzare delle tipologie di contribuenti che beneficeranno di questo rinvio.

La prima tipologia è rappresentata dai contribuenti soggetti agli ISA che come confermato dal comunicato stampa in esame beneficiano del differimento al 30 aprile 2021 (art. 98 D.L. 104/2020 e art. 6 del D.L. 149/2020) e che in alternativa nel primo semestre dell'anno 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; o che indipendentemente dall'andamento del fatturato o dei corrispettivi gestiscono ristoranti

nelle zone arancioni o che nel frattempo esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica individuate nei due allegati indicati prima e che hanno sede operativa nelle zone rosse.

La seconda tipologia che dovrebbe essere individuata nel DL in corso di predisposizione è rappresentata dai soggetti estranei agli ISA e che operano nei settori economici individuati nei due allegati elencati sopra e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse o gestiscono ristoranti nelle zone arancioni e questo indipendentemente dal fatturato o dai corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019. Oppure coloro che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che nel primo semestre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

La terza tipologia che dovrebbe essere individuata dal DL in corso di adozione è rappresentata dagli operatori economici che verranno definiti nel DL e che non sono in possesso dei requisiti sopra elencati e per i quali il termine di versamento della seconda o unica rata è posticipato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Infine la quarta tipologia è quella rappresentata dai soggetti non titolari di partita IVA per i quali la scadenza del pagamento della seconda o unica rata degli acconti dovrebbe restare ferma al 30 novembre 2020.

Le regole per le udienze da remoto nel processo tributario

di Alberto De Stefani

Tra le numerose misure introdotte dal Decreto Ristori per contrastare la diffusione del virus COVID-19, vi è anche quella per poter svolgere le udienze da remoto nel processo tributario.

L'articolo 27 ha infatti stabilito che le controversie tributarie in pubblica udienza, a meno che una delle parti non notifichi alle altre con un'apposita istanza (da depositare almeno due giorni liberi prima della trattazione) la volontà di procedere con la discussione, passeranno in decisione sulla base degli atti precedentemente depositati.

In caso quindi di richiesta di almeno una delle parti coinvolte, l'udienza si svolgerà attraverso modalità telematiche. È sempre necessario comunque che il presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale autorizzi l'udienza attraverso un decreto motivato che va comunicato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la trattazione.

Il MEF, con il decreto direttoriale n. RR del 11 novembre e come già stabilito dall'articolo 16, comma 4 del DL. 119/2018 dopo i pareri forniti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, ha stabilito le regole tecnico-operative per poter sostenere le udienze da remoto nel processo tributario.

Come prima cosa, è stato stabilito che per la trattazione è necessario appoggiarsi al programma *Skype for Business*, almeno in questa prima fase. Il collegamento da remoto deve poi essere effettuato *«tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell'Economia e delle Finanze»*. In questo modo i dati vengono trattati e conservati secondo i protocolli e le modalità a cui si rifà anche il Sigit, già utilizzato per il processo tributario telematico.

Ai fini operativi e per consentire la reciproca visibilità delle persone collegate oltre ovviamente per sentire quanto viene detto, l'udienza telematica deve avvenire tramite un collegamento audiovisivo da remoto idoneo.

Il presidente di Commissione comunica alle parti coinvolte la volontà di procedere con l'udienza telematica tramite la posta elettronica certificata, come stabilito dall'articolo 16-bis D.lgs. 546/1992.

L'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invierà poi alle parti, prima dell'udienza e sempre attraverso PEC, un link per svolgere l'udienza da remoto oltre all'avviso che l'accesso all'udienza con questa modalità comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il link identifica in maniera univoca l'udienza e non sarà possibile cedere lo stesso ad altri, ad eccezione ovviamente del difensore delegato.

In caso di malfunzionamento o difficoltà nella connessione, il Presidente può inizialmente sospendere l'udienza e successivamente, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, disporrà il rinvio della stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti tramite il sistema di posta certificata.

Il verbale di udienza, essendo redatto in modo informatico, deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale dal Presidente o dal giudice e dal segretario nominati per l'udienza. Diversamente, in caso di impossibilità di sottoscrizione digitale, il segretario dovrà effettuare una copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa che andrà a formare il fascicolo informatico d'ufficio solo dopo l'apposizione della propria firma digitale.

Per le controversie di valore inferiore a 3.000 euro e dove il contribuente può essere privo di assistenza tecnica, la circolare n. 1/DF del 04.07.2019 pubblicata dal MEF stabiliva che era possibile garantire il collegamento audiovisivo presso il domicilio del contribuente solo se lo stesso segue le stesse modalità telematiche previste nel processo tributario. Sempre nella stessa circolare era stato stabilito che il difensore abilitato aveva la possibilità di dichiarare che nel collegamento presso il suo domicilio era presente anche il contribuente difeso, anche se in questo periodo tale previsione pare difficilmente attuabile.

Infine, è bene ricordare che non in tutte le commissioni sarà possibile procedere immediatamente con il collegamento da remoto tanto che addirittura, anche all'interno della stessa commissione, alcune sezioni continueranno a trattare udienze nel modo tradizionale. È infatti sempre l'articolo 27 del D.L. 137/2020 a precisare che, tenendo conto delle dotazioni informatiche delle commissioni e dei limiti delle risorse destinate ad implementare questo tipo di tecnologia, sarà possibile affrontare l'udienza da remoto solo in modo parziale.

L'Approfondimento – 1

Per contestare la falsa fatturazione è necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Con la recente pronuncia n. 1998/2020 la Corte di Cassazione ha precisato che in presenza di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del Dlgs n. 74/2000¹, l'autore del reato non solo deve essere consapevole della **"fittizietà"** delle operazioni indicate in fattura, ma deve essere anche conscio del fatto che il suo comportamento illecito porterà in modo inequivocabile ad una rappresentazione contabile in tutto o in parte non veritiera.

Si osservi, inoltre, che in base all'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ***"in tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2, Dlgs n. 74/2000, si consuma, giustappunto, nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi... in tal senso, depone inequivocabilmente il dato testuale dello stesso art. 2, ove la condotta è espressamente contemplata in quella di "indicare" in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi"***.

A tutto si aggiunga che:

- a norma dell'art. 6 del Dlgs n. 74/2020 ***"I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo"***;

¹ L'art. 2 del Dlgs n. 74/2000 afferma che: **"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.**

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni".

- con sentenza n. 32348/2015 la Suprema Corte ha chiarito che dalla Relazione Ministeriale al Dlgs n. 74/2020 si evince che il fine della norma è quello di **“evitare che il trasparente intento del Legislatore delegante di bandire il modello del reato prodromico risulti concretamente vanificato dall’applicazione del generale prescritto dell’art. 56, c.p. si potrebbe sostenere, difatti, ad esempio, che le registrazioni in contabilità di fatture per operazioni inesistenti o sottofatturazioni, scoperte nel periodo d’imposta, rappresentino atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere una successiva dichiarazione fraudolenta o infedele, come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato”**.

“Di qui, dunque, la conseguenza, da un lato, che soltanto con la condotta di presentazione della dichiarazione il reato può considerarsi perfezionato e, dall’altro, che, a differenza di quanto, in precedenza, stabiliva la Legge n. 516/1982, art. 4, lett. g) (che puniva ex se anche il semplice inserimento nella contabilità di fatture per operazioni inesistenti indipendentemente dall’allegazione alla dichiarazione) le condotte pregresse a essa restano, sul piano penale, irrilevanti”.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA – ELEMENTI COSTITUTIVI

Dalla lettura della sentenza n. 1998/2020 emerge che **“la fattispecie della dichiarazione fraudolenta si connota come quella più grave ontologicamente in quanto non solo l’agente dichiara il falso, ma supporta la propria condotta mediante un “impianto contabile”, o più genericamente documentale, diretto a sviare o ostacolare la successiva attività di accertamento dell’Amministrazione, avvalorando in modo artificioso l’inveritiera prospettazione di dati inseriti nella dichiarazione**.

Tale fattispecie criminosa si configura come un reato di:

- **pericolo; e**
- **mera condotta,**

il quale si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno.

Ne consegue che, ai fini dell’individuazione, in sede di accertamento, della data di consumazione dell’illecito, non rileva l’effettività dell’evasione...elemento

costitutivo essenziale è dunque l'indicazione in una delle dichiarazioni di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Dal momento che alla dichiarazione non vengono allegati documenti probatori, si chiarisce che si avvale della documentazione in questione chi li registra nelle scritture contabili obbligatorie o comunque li detiene al fine di prova nei confronti della Amministrazione”.

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie la Corte richiama le definizioni contenute nell'art. 1, comma 1 del Dlgs n. 74/2020, ed in particolare ricorda che:

- **“per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”** (lett. a);
- **“per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge”** (lett. c).

In merito alle dichiarazioni i massimi giudici precisano che per chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il **“fine di evadere le imposte”** e il **“fine di sottrarsi al pagamento”** devono intendersi riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce.

La citata pronuncia di legittimità prosegue ancora affermando che:

- **“la condotta, pertanto, si dice essere “bifasica”; l'autore, infatti:**
 - ✓ **raccoglie o riceve la documentazione inверitiera e se ne avvale registrandola nelle scritture contabili obbligatorie o conservandola come prova da far valere contro l'Amministrazione nell'eventualità di un accertamento;**
 - ✓ **successivamente, presenta la dichiarazione dei redditi o ai fini Iva nella quale è recepita la falsa rappresentazione di cui la documentazione fittizia rappresenta il supporto;**
- **soggetto responsabile è colui che sottoscrive la dichiarazione anche se lo stesso non ha partecipato alla fase antecedente di acquisizione e registrazione delle fatture relative a operazioni inesistenti”.**

Sempre nella stessa sentenza gli ermellini evidenziano, inoltre, come dottrina e giurisprudenza siano concordi nel ritenere che il delitto di falsa fatturazione è **“un reato “proprio”: perché possa dirsi configurato è richiesto che il suo autore si trovi in una particolare posizione soggettiva, giuridica o di fatto, recte sia titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini Iva”**.

Per quanto attiene, infine, all'individuazione della consapevolezza dell'autore i giudici di Cassazione richiamano l'ordinanza n. 33320/2019 **“in tema di Iva”**. Una pronuncia dove viene chiarito che se l'Ufficio **“contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente**.

Ove l'Amministrazione assolva in sede di controllo a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta a evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi”.

L'ELEMENTO PSICOLOGICO

Perché ci sia reato di dichiarazione fraudolenta è necessario provare il **“dolo specifico”**. Laddove, poi, il contribuente avesse incaricato terze persone a predisporre e ad assolvere agli obblighi dichiarativi, si pensi ad esempio al commercialista, è **“richiesto che il medesimo sia consapevole dell'artificiosità della dichiarazione, costruita su una documentazione atta a supportarne l'apparenza di verità”**.

A tal riguardo si segnala che i massimi giudici con sentenza n. 28158/2019 hanno chiarito che **“il commercialista di una società può concorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, agendo a titolo di dolo eventuale”**.

Ebbene, fino ad oggi in giurisprudenza non vi è traccia di controversie circa il concorso del commercialista con il contribuente nel reato di dichiarazione fraudolenta e più in generale nei reati previsti dal Dlgs n. 74/2000.

È pur vero, però, come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28341/2001, che fin dall'entrata in vigore del Dlgs n. 74/2000 è sempre stato riconosciuto che, a norma dell'art. 110 del Codice penale², il commercialista può concorrere con il contribuente nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Si ricorda, però, che in più occasioni sono stati rigettati o ritenuti inammissibili ricorsi nei confronti del commercialista di una società per il concorso con il contribuente nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti³.

In merito alle modalità con cui rilevare il concorso nel reato si segnala, invece, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sussistono differenti forme di partecipazione alla condotta criminosa. A prescindere, comunque, dal caso in cui ci sia solo concorso morale o anche materiale, vi è sempre l'obbligo per il giudice di:

- dimostrare l'esistenza di una reale partecipazione;
- individuare le modalità con cui si è manifestato il concorso.

Sempre sul tema, segnaliamo, infine, la pronuncia n. 30492/2015 con cui la Suprema Corte ha chiarito che **“nelle società di capitali la responsabilità per i reati previsti dal Dlgs n. 74/2000, è attribuita all'amministratore (individuato secondo i criteri ex art. 2380, cod. civ. e ss., art. 2455, cod. civ. , e art. 2475, cod. civ.), ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente.**

Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario (Dlgs n. 74/2000, art. 1, lett. c ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti.

Alla medesima disciplina soggiace quindi il liquidatore ex artt. 2276 e 2489, cod. civ., nominato in caso di scioglimento della società, passibile della responsabilità per i delitti previsti dal Dlgs n. 74/2000, in virtù della espressa previsione dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto in combinazione con le norme che ne definiscono poteri e responsabilità per i reati tributari connessi alla carica sia in relazione alla figura dell'amministratore di società (Cassazione, n.

² L'art. 110 del Codice penale stabilisce che: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.

³ In tal senso si vedano le sentenze di Cassazione n. 39873/2013 e n. 7384/2018.

3636/2013) che del liquidatore che subentri ad altri nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento (Cassazione, n. 39687/2014).

In quelle pronunce si è precisato e va qui ribadito che, sotto il profilo soggettivo, versa quantomeno in una situazione di dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali.

È stato più volte condivisibilmente affermato, infatti, che colui che assume la carica di liquidatore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Tuttavia, nei casi esaminati dalla Corte di legittimità e che il tribunale pescarese in maniera alquanto apodittica richiama si era in presenza di omessi versamenti a fronte di dichiarazioni operate dal precedente amministratore.

O può ipotizzarsi una situazione analoga nel caso di omesse dichiarazioni. In quei casi non si verteva, cioè, in materia di debito verso l'Erario particolarmente remoto, occulto o di difficile accertamento poiché si trattava dell'Iva dovuta sulla base dell'ultima dichiarazione e quindi era sufficiente, prima di assumere la carica di amministratore o di liquidatore, di chiedere in visione la dichiarazione e l'attestato di versamento all'Erario dell'Iva a debito per adempire nel termine stabilito al pagamento dell'obbligazione tributaria.

Rimane in piedi, dunque, il dictum per cui l'assunzione della carica di amministratore o di liquidatore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Il nuovo amministratore o il liquidatore, in altri termini, deve chiedere di visionare la documentazione fiscale e ci sono verifiche assai semplici e coincidenti con i minimi riscontri d'obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica in difetto delle quali egli accetta il rischio che ci possa essere qualcosa che non va di cui è chiamato a rispondere anche penalmente".

PROFILI DI COMPATIBILITÀ TRA DOLO SPECIFICO E DOLO EVENTUALE

In merito ai profili di colpevolezza è pienamente condivisibile l'orientamento di chi ritiene che il “**dolo specifico**”, necessario per configurare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sia compatibile con il “**dolo eventuale**”. Fattispecie quella del “**dolo eventuale**” che nel caso del reato di “**dichiarazione fraudolenta**” si manifesta quando vi è consapevolezza di evadere le imposte dirette o indirette presentando la dichiarazione, costruita artificialmente con fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A supporto della compatibilità tra “**dolo specifico**” e “**dolo eventuale**” i massimi giudici:

- nella citata sentenza n. 1998/2020, richiamando il principio dottrinale, in virtù del quale la condotta fraudolenta finalizzata all'evasione non appare conciliabile con l'accettazione del rischio, precisano che *“tuttavia, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, si aggiunge alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), potendosi affermare la compatibilità della fattispecie con il dolo eventuale: l'accettazione del rischio può, ovviamente, concernere gli altri elementi costitutivi della fattispecie, quale ad esempio l'essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti. In dottrina è invece esclusa la possibilità che la finalità evasiva possa essere ricondotta nell'area del dolo eventuale, in considerazione della funzione di garanzia che tale elemento possiede nell'ambito dei reati tributari”*;
- nella recente sentenza n. 12680/2020 hanno affermato che la compatibilità “è stata ritenuta sia perché la finalità di evadere le imposte (o di ricevere un indebito rimborso) è ulteriore rispetto al fatto tipico, sia perché il reato di cui all'art. 2, Dlgs n. 74/2000 è reato di pericolo e non di danno, e, quindi, prescinde da una effettiva evasione del debito tributario, sia perché, in linea generale, la prevalente giurisprudenza, specie in materia di furto e di ricettazione, ritiene compatibile dolo eventuale e dolo specifico”.

Detto ciò, si osserva come sia opinione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che il “**dolo eventuale**” risulti compatibile con il “**dolo specifico**” anche per gli altri reati previsti dal Dlgs n. 74/2000. È il caso, ad esempio, dei reati di dichiarazione

infedele, di omessa dichiarazione, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che richiedono **“tale forma di finalizzazione volontaria della condotta”**

Ad ogni modo, però, la compatibilità tra **“dolo eventuale”** e **“dolo specifico”** non è sempre pacifica dato che è stata esclusa per altri tipi di reato. Per l'illecito uso del trattamento dei dati personali, di cui all'art. 167, comma 2, Dlgs n. 196/2003, con la sentenza di Cassazione n. 3863/2013 è stato chiarito, infatti, che trattandosi di reato a **“dolo specifico”** non può configurarsi **“dolo eventuale”**, perché **“la strutturale intenzionalità finalistica della condotta tipica non è compatibile con la seconda forma di colpevolezza, la quale postula l'accettazione solo in via ipotetica, seppur avverabile, del conseguimento di un risultato”**.

Sempre a sostegno della compatibilità tra **“dolo specifico”** e **“dolo eventuale”** la pronuncia n. 1998/2020 in esame ha richiamato anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ed in particolare la sentenza n. 12433/2009 in materia di ricettazione. Una pronuncia in cui è stato precisato che **“l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, a sua volta ravvisabile quando è possibile concludere che l'agente, pur rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza...”**.

A parere degli ermellini, infatti, **“la decisione appena richiamata appare importante ai fini della questione esaminata in questa sede per un duplice ordine di ragioni. Essa, infatti, da un lato, pur non affrontando la questione in termini espliciti, ha comunque ritenuto configurabile, in presenza di dolo eventuale, un delitto per il quale è richiesto il dolo specifico (nella ricettazione, il reo deve agire “al fine di procurare a sé o ad altri un profitto”).**

Dall'altro, ha evidenziato come la nozione di dolo eventuale si caratterizza per un pregnante contenuto rappresentativo e volitivo, non riducibile alla mera accettazione del rischio, ma implicante la necessaria accettazione dell'evento stesso quale conseguenza della condotta dell'agente.

In definitiva, la struttura del dolo eventuale, così come conformata alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, si caratterizza per un contenuto

rappresentativo e volitivo tale da "includere" in termini di effettività e concretezza anche la specifica finalità richiesta dalla legge ai fini dell'integrazione del reato.

Se, infatti, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, l'agente deve "lucidamente" raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verifica di tale fatto lesivo, risulta ragionevole concludere che il medesimo agente, nella indicata situazione, pone in essere la sua condotta nella piena consapevolezza che questa potrà realizzare anche la specifica finalità richiesta dalla legge ai fini dell'integrazione del reato, e, quindi, nell'attivarsi accettandola, la fa propria".

L'Approfondimento – 2

Acconti e caparre – trattamento contabile fiscale e civilistico

di Federico Camani

PREMESSA

Capita spesso, in sede di stipula di contratti di compravendita, di avere a che fare con versamenti di importi che, a seconda delle finalità, possono assumere le vesti di acconti o caparre sul corrispettivo pattuito fra le parti. In questi casi, la liquidazione degli acconti e/o delle caparre avviene in un momento antecedente la conclusione del contratto il quale, poi, rileverà ai fini delle imposte.

In tal senso, è opportuno avere le idee ben chiare in sede di stipula dell'accordo che antecede il contratto definitivo poiché dalla scelta dell'utilizzo della caparra o dell'acconto dipendono, poi, svariati effetti fiscali.

In questo intervento si analizzano, con l'aiuto di alcuni esempi pratici, gli aspetti contabili, fiscali e civilistici caratterizzanti gli acconti e le caparre.

GLI ACCONTI

Nei rapporti interpersonali e sociali e, in particolare, al momento della stipula di un contratto o di una fornitura di beni o servizi, possiamo trovarci di fronte alla possibilità di poter/dover effettuare un acconto, in base a quanto stipulato e/o ordinato. La finalità dell'acconto ovvero del rapporto che si instaura tra cedente/prestatore e cessionario/committente è rappresentata dalla volontà delle parti di convenire ad un anticipo delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i beni o servizi ordinati o il contratto stipulato. L'acconto rappresenta un vero e proprio parziale pagamento anticipato del prezzo pattuito.

A livello contabile, l'acconto può essere registrato come segue:

- Il cedente/prestatore rileva la somma ricevuta nella voce D.6 dello Stato Patrimoniale (a titolo di debito nei confronti del cliente), in quanto l'acconto percepito rappresenta:
 - un importo da restituire nell'ipotesi di mancato perfezionamento del contratto di compravendita;

- un importo da stornare dalla successiva fattura a saldo, nel caso in cui il cliente effettui il pagamento residuo (ovvero un importo da eliminare al momento della contabilizzazione della fattura a saldo). In questo caso, l'acconto percepito non rappresenta un elemento positivo di reddito ma solamente un elemento di debito dello Stato Patrimoniale in quanto il trasferimento dei rischi e dei benefici del bene compravenduto (rilevante ai fini della rilevazione a Conto Economico) avviene al momento della consegna o spedizione del bene.
- Il cessionario/committente rileva la somma (a titolo di credito nei confronti del fornitore) nell'attivo dello Stato Patrimoniale, secondo la natura in cui può essere classificato il bene o servizio ricevuto. In particolare, la riclassificazione per natura della somma ricevuta, ai sensi dell'articolo 2424, C.c., richiede di individuare e registrare il bene in relazione al quale è stato corrisposto l'acconto. In altri termini, il cessionario/committente potrà registrare la somma ricevuta come segue:
 - Nella voce B.I.6, se l'acconto si riferisce a un'immobilizzazione immateriale;
 - Nella voce B.II.5 se l'acconto si riferisce a un'immobilizzazione materiale;
 - Nella voce C.I.5, se l'acconto si riferisce a merce che può essere destinata a rimanenza;
 - Nella voce C.II.5-quater, se l'acconto si riferisce ad una qualsiasi prestazione di servizi ricevuta.

A livello fiscale, l'acconto fatturato dal cedente/prestatore, in quanto prezzo anticipato di una fornitura di beni o servizi, rappresenta una vera e propria operazione rilevante ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972. In tal caso, l'operazione si considera rilevante ai fini IVA limitatamente all'importo fatturato o pagato al momento dell'incasso con conseguente obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emissione della fattura elettronica (o cartacea, se esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica) per l'importo effettivamente percepito. Con riguardo alla fattura elettronica, nel file XML il campo "tipo documento" dovrà essere implementato con il codice TD02 "Acconto/anticipo su fattura".

Di seguito, un esempio contabile di registrazione degli acconti.

1) *La società Gamma fornisce un macchinario alla società Delta per un importo pari a 100.000 € più IVA. In relazione a tale fornitura, Gamma riceve un acconto di 20.000 € + IVA.*

Come precedentemente specificato, il cedente registra la somma ricevuta nella voce D.6 dello Stato Patrimoniale (titolo di debito nei confronti del cliente) in quanto l'acconto percepito non rappresenta un elemento positivo di reddito ma solamente un importo da stornare dalla successiva fattura a saldo da emettere, in quanto l'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici del bene compravenduto avviene in un momento successivo che, normalmente, coincide con la consegna o spedizione del bene. Con la consegna del bene l'operazione genera una componente positiva di reddito che richiede l'imputazione a conto economico.

Per una corretta registrazione contabile, possiamo fare riferimento a quanto segue.

Lato cedente/venditore:

a. contabilizzazione dell'anticipo da cliente:

C.II.1 Crediti verso clienti	24.400	
D.6 Anticipi da clienti		20.000
D.12 Iva c/vendite		4.400

b. contabilizzazione dell'incasso dell'acconto

C.IV.1 Banca c/c	24.400	
C.II.1 Crediti verso clienti		24.400

c. contabilizzazione della successiva fattura a saldo, con contestuale eliminazione dell'acconto percepito

C.II.1 Crediti verso clienti	97.600	
D.6 Anticipi da clienti	20.000	
D.12 Iva c/vendite		17.600
A.1 Ricavi delle vendite		100.000

d. contabilizzazione dell'incasso del corrispettivo pattuito al netto dell'acconto ricevuto

C.IV.1 Banca c/c	97.600	
C.II.1 Crediti verso clienti		97.600

Come già anticipato, la rilevazione a Conto Economico del bene o servizio ceduto deve avvenire, come previsto dalla normativa fiscale, al momento della consegna o spedizione del bene o del servizio medesimo. In particolare, con l'OIC 15, è stato previsto che la rilevazione dei ricavi per operazioni di vendita debba avvenire in base al principio della competenza ovvero quando si verificano le seguenti due condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato;
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale dei rischi e dei benefici.

In particolare, salvo specifiche disposizioni contrattuali, il trasferimento dei rischi e dei benefici collegati al bene/servizio ceduto si intende effettuato:

- con la spedizione o consegna del bene mobile;
- alla data di stipula del contratto di compravendita del bene immobile;
- al momento della consegna del bene alla controparte in caso di vendita a rate con riserva della proprietà (ai sensi dell'articolo 1523, C.c., secondo cui il cessionario acquista la proprietà del bene con il pagamento dell'ultima rata);
- con l'ultimazione della prestazione, nel caso di prestazione di servizi.

Lato cessionario/acquirente:

- e. Contabilizzazione del pagamento che Delta effettua nei confronti di Gamma, nei limiti dell'anticipo pattuito (contabilizzazione per natura):

B.II.5 Anticipi a fornitori per Imm. Mat.	20.000	
C.II.4-bis Iva c/acquisti	4.400	
D.7 Debiti verso fornitori		24.400

- f. Rilevazione del pagamento effettuato:

D.7 Debiti verso fornitori	24.400	
----------------------------	--------	--

C.IV.1 Banca c/c		24.400
------------------	--	--------

g. Contabilizzazione della successiva fattura a saldo ricevuta:

B.II.2 Impianti e macchinari	100.000	
C.II.4-bis Iva c/acquisti	17.600	
B.II.5 Anticipi a fornitori per Imm. Mat.		20.000
D.7 Debiti verso fornitori		97.600

h. Contabilizzazione del pagamento a saldo:

D.7 Debiti verso fornitori	97.600	
C.IV.1 Banca c/c		97.600

LE CAPARRE

Dal punto di vista civilistico, le caparre possono essere distinte in caparra confirmatoria e caparra penitenziale. La finalità dell'erogazione delle sopracitate caparre è quella di assicurare rispettivamente l'adempimento delle obbligazioni assunte (c.d. confirmatoria) ovvero il recesso unilaterale del contratto (c.d. penitenziale).

La caparra confirmatoria è normata dall'articolo 1385, C.c., il quale stabilisce che:

- in caso di adempimento del contratto, ove al momento della sua conclusione sia stata erogata una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili a titolo di caparra, la parte che l'ha ricevuta deve restituirla oppure imputarla a riduzione della prestazione dovuta;
- in caso di inadempimento della parte che ha erogato la caparra, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra stessa a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento;
- in caso di inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento;

- restano ferme le norme generali per il risarcimento del danno e gli ordinari mezzi di tutela previsti dal codice civile, nel caso in cui la parte non inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto.

Diversamente, la caparra penitenziale, disciplinata dall'articolo 1386, C.c., prevede il risarcimento del danno a seguito dell'esercizio del diritto di recesso quando questo sia previsto per una o per entrambe le parti nel contratto. Qualora il recedente si configuri nel cessionario, egli perde la caparra versata; viceversa, il cedente (ovvero colui che riceve la caparra) deve restituire il doppio della caparra ricevuta.

Entrambe le caparre (confirmatoria e penitenziale) non rappresentano un parziale pagamento anticipato del corrispettivo pattuito ma assolvono soltanto ad una mera funzione risarcitoria.

Ciò definito, le caparre (entrambe) non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA per mancanza del requisito oggettivo, ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972. Ne consegue che né la sua mera restituzione in caso di adempimento del contratto, né la liquidazione del doppio della caparra in caso di inadempimento della parte che l'ha ricevuta e neppure la sua ritenzione in caso di inadempimento della parte che l'ha corrisposta, rappresentano un elemento rilevante ai fini IVA.

Tuttavia, la caparra confirmatoria può assumere rilevanza ai fini IVA nel caso in cui il contratto venga rispettato e adempiuto da entrambe le parti e la stessa imputata "in conto prezzo". In tale fattispecie, la caparra entra a far parte del corrispettivo totale pattuito fra le parti facendo sorgere, così, l'obbligo di fatturazione in capo al cedente anche della quota rilevante ai fini della caparra medesima. In altre parole, qualora le parti attribuiscono alla somma corrisposta anticipatamente a titolo di caparra confirmatoria anche la funzione di anticipo sul corrispettivo dovuto, il cedente/prestatore è tenuto a emettere fattura assoggettando ad IVA l'importo corrisposto, già al momento della corresponsione della caparra. Si noti che la trasformazione avviene nel momento in cui il contratto viene eseguito con la consegna dei beni o la fornitura dei servizi pattuiti.

Ciò premesso e in virtù della predetta funzione, con la stipula del contratto la caparra confirmatoria muta la propria natura giuridica e assume le vesti di acconto sul prezzo di vendita del bene o servizio. L'operazione che si genera è rilevante ai fini IVA, cosicché il cedente sarà obbligato a emettere fattura per l'intero importo della fornitura, senza alcun richiamo alla somma ricevuta a titolo di caparra, la quale sarà solamente oggetto di "compensazione finanziaria". La presenza della caparra presuppone, infine, la non

contemporaneità tra la conclusione del contratto e la completa esecuzione del medesimo, salvo che nel contratto sia espressamente prevista tale funzione.

Va ricordato, tuttavia, che, qualora venisse stipulato prima un preliminare e poi un contratto definitivo, al fine di considerare la caparra confirmatoria come tale, nell'accordo antecedente il contratto definitivo deve essere espressamente previsto il versamento della caparra confirmatoria mediante "imputazione al prezzo a titolo di caparra confirmatoria e/o acconto prezzo". Questo perché, nel caso sia dubbia l'effettiva intenzione delle parti, un consolidato orientamento della Corte Suprema ritiene che le somme versate anteriormente alla formale stipula del contratto definitivo, senza indicazione delle finalità cui potessero essere destinate, devono ritenersi corrisposte a titolo di acconto sulla prestazione dovuta e non già a titolo di caparra.

Dal punto di vista contabile, il versamento di una caparra segue le seguenti registrazioni contabili:

- a) per il cedente/venditore, essa rappresenta un debito nei confronti del cliente, da registrare nella voce D.6 dello Stato Patrimoniale;

C.IV.1 Banca c/c	20.000	
D.6 Anticipi da clienti		20.000

- b) per il cessionario/acquirente, essa rappresenta un credito nei confronti del fornitore da registrare tra:

- a. le immobilizzazioni immateriali, alla voce B.I.6;
- b. le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II.5;
- c. le immobilizzazioni finanziarie, alla voce B.III.2.d-bis;
- d. le rimanenze, alla voce C.I.5;
- e. le prestazioni di servizi, alla voce C.II.5-quater;

B.II.5 Acconti a fornitori per...	20.000	
C.IV.1 Banca c/c		20.000

- c) in caso di inadempimento contrattuale da parte del cessionario/acquirente, il cedente/venditore trattiene la somma percepita a titolo di caparra confirmatoria a titolo definitivo, rilevando un ricavo alla voce A.5 di Conto Economico; il

cessionario/acquirente rileva una perdita alla voce B.14, scomputando il credito precedentemente registrato;

D.6 Anticipi da clienti	20.000	
A.5 Sopravvenienza attiva		20.000

B.14 Sopravvenienza passiva	20.000	
B.II.5 Anticipi a fornitori per...		20.000

- d) in caso di inadempimento contrattuale da parte del cedente/venditore, il cessionario/acquirente acquisisce il doppio della caparra confirmatoria a titolo definitivo, annotando l'eccedenza alla voce A.5 del Conto Economico; il cedente/prestatore rileva l'importo corrispondente al doppio della caparra confirmatoria tra gli oneri diversi di gestione alla voce B.14 di Conto Economico;

C.IV.1 Banca c/c	40.000	
B.II.5 Anticipi a fornitori per...		20.000
A.5 Sopravvenienza attiva		20.000

B.14 Sopravvenienza passiva	20.000	
D.6 Anticipi da clienti	20.000	
C.IV.1 Banca c/c		40.000

- e) nel caso in cui il contratto venga correttamente adempiuto, le parti possono aver convenuto alla restituzione della somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria ovvero alla sua compensazione nell'ambito della liquidazione del corrispettivo pattuito (caparra in conto prezzo).

Ne consegue che dal lato cedente/venditore:

a. registrazione del ricavo di vendita

C.II.1 Crediti verso clienti	122.000	
D.12 Iva c/vendite		22.000
A.5 Ricavi delle vendite		100.000

b. ed eliminazione del credito in contropartita con compensazione della caparra

Banca c/c	102.000	
D.6 Anticipi da clienti	20.000	
C.II.1 Crediti verso clienti		122.000

Dal lato cessionario/acquirente:

c. registrazione dell'acquisto

B.II.1 Impianto/macchinario	100.000	
C.II.4-bis	22.000	
D.7 Debiti verso fornitori		122.000

d. eliminazione del debito e trasformazione della caparra a titolo di anticipo sul prezzo di vendita ovvero mediante compensazione della stessa

D.7 Debiti verso fornitori	122.000	
C.IV.1 Banca c/c		102.000
B.II.5 Antici a fornitori per...		20.000

In merito a tali operazioni contabili si ricorda che, in caso di inadempimento della parte venditrice, la caparra confirmatoria restituita al cessionario/acquirente costituisce un componente positivo di reddito da assoggettare a tassazione per l'importo eccedente la mera restituzione della caparra confirmatoria, ovvero il 50% dell'importo spettante. In

altre parole, se all'acquirente dovesse spettare un importo pari a 40.000 euro a titolo di risarcimento del danno (con caparra fissata a 20.000 euro), ai fini fiscali rileverà solamente il 50% dell'importo incassato (pari, cioè, a 20.000 euro ovvero all'importo eccedente la mera caparra confirmatoria).

L'Approfondimento – 3

Il saldo IMU di dicembre

di Gianfranco Costa

PREMESSA

La legge 160/2019, ai commi da 738 a 783, ha sostanzialmente riscritto le norme relative all'IMU.

Ha abrogato la IUC ed ha riconosciuto autonomia statutaria al Friuli Venezia Giulia ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, confermando per queste ultime, rispettivamente l'IMIS e l'IMI.

In linea generale, le regole applicative della vecchia e della nuova IMU si ricalcano, fatte salve alcune modifiche:

- l'IMU è dovuta per i fabbricati rurali strumentali;
- non è più prevista l'assimilazione per l'unità immobiliare posseduta da "italiani non residenti", iscritti all'AIRE e già pensionati negli stati di residenza. Costoro dovranno l'IMU;
- nel caso di immobili insistenti su più comuni, l'IMU sarà dovuta al comune sul cui territorio si trova la superficie maggiore del fabbricato;
- per le aree edificabili di pertinenza di un fabbricato è necessario che essa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffatura".

Il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata, a titolo di saldo, dell'imposta municipale unica (IMU). Come ben sappiamo, l'IMU va versata per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e, a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

L'IMU (primo e secondo acconto) va versato in 2 rate di pari importo (50%): la prima è scaduta lo scorso 16 giugno mentre la seconda, come accennato, scadrà il 16 dicembre. Tuttavia, tali rate possono risultare di importo differente a seguito della variazione della situazione dell'immobile ovvero del diverso trattamento previsto dal Comune per l'anno d'imposizione rispetto al periodo precedente.

Si rammenta, inoltre, che l'Imposta Municipale Unica può essere versata anche in unica soluzione, da corrispondersi entro il 16 giugno dell'anno in corso. A livello normativo, il

primo o unico acconto di giugno seguirà le aliquote e le detrazioni previste per l'anno precedente, mentre il secondo acconto seguirà le aliquote e le detrazioni previste per l'anno in corso dalle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre dell'anno precedente.

Restano ferme le specifiche modalità di versamento previste per gli enti non commerciali che, ai sensi dell'articolo 1, comma 721, Legge Finanziaria 2014, versano in 3 rate:

- le prime due entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno d'imposizione, ciascuna pari al 50% dell'imposta prevista per l'anno precedente;
- la terza a conguaglio entro il 16 giugno dell'anno successivo, applicando quanto previsto per l'anno d'imposizione.

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DELL'IMPOSTA

Il presupposto oggettivo dell'IMU è costituito dal possesso di un immobile ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto e abitazione).

In presenza di tali diritti personali e reali di godimento, il presupposto soggettivo si configura nel proprietario o nel titolare del diritto reale di godimento sull'immobile. Tuttavia, l'imposta è dovuta anche dai soggetti non residenti che possiedono un immobile in Italia, nonché dai proprietari di immobili concessi in locazione o comodato, mentre non è dovuta dai soggetti residenti in Italia ma con immobili all'estero.

Eccezion fatta per quanto riguarda gli immobili in leasing, per i quali l'articolo 9, D.lgs. 23/2011 dispone espressamente che il soggetto passivo IMU è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, a nulla rilevando la data di consegna dell'immobile. Tale aspetto è stato pure confermato dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia che, con la sentenza n. 1194 del 20.03.2018, al fine di individuare il soggetto passivo IMU, ha dato rilevanza alla data di cessazione del contratto di leasing e non alla concreta detenzione materiale dell'immobile.

In merito agli immobili oggetto di locazione, ferma restando la soggettività passiva del proprietario (locatore), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6882 del 08.03.2019, ha ritenuto legittima la clausola sottoscritta dalle parti nel contratto di locazione in base alla quale il proprietario dell'immobile chiede all'inquilino il rimborso di quanto versato al comune a titolo di IMU.

CARATTERISTICHE E IMPONIBILITÀ SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE

A livello nazionale, il trattamento IMU dell'abitazione principale e delle relative pertinenze si basa sulle seguenti regole:

- per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze (nel limite di una unità per ciascuna categoria catastale, anche se accatastate unitamente all'abitazione), vige l'esenzione IMU. Si ricorda che un'abitazione è considerata non di lusso se rientrante nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9;
- per le abitazioni principali di lusso (se di categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), all'aliquota prevista dal Comune è applicabile la detrazione di 200 Euro, eventualmente aumentata dal Comune stesso fino all'azzeramento dell'imposta dovuta. In presenza di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, il contribuente può scegliere quella alla quale applicare il regime di favore previsto per l'abitazione principale.

Si ricorda che ai fini IMU, per abitazione principale si intende l'immobile sul quale risultano sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale del possessore e dei suoi familiari. Nel caso in cui il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi, ne consegue che:

- se gli immobili sono ubicati nel medesimo Comune, l'esenzione IMU si applica soltanto ad un immobile;
- se gli immobili sono ubicati in Comuni diversi, l'esenzione IMU è applicabile a ciascun immobile in cui risulta la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario e dei suoi familiari.

Nel caso in cui la famiglia risieda e dimori abitualmente in un'abitazione costituita da più unità immobiliari, l'esenzione IMU è riconosciuta soltanto per una unità immobiliare salvo la c.d. "fusione catastale" (p.e. una casa singola composta da due unità abitative, soggetta successivamente a fusione catastale per unire le due unità, rendendola così esente da IMU). A tal proposito, anche l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la Circolare n. 27/E del 13.06.2016 chiarendo che, qualora la fusione catastale non sia attuabile perché, per esempio, la titolarità dei due immobili è in capo a soggetti diversi, è possibile dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle diverse porzioni autonomamente censite.

CARATTERISTICHE E IMPONIBILITÀ SUGLI IMMOBILI ASSIMILABILI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per gli immobili assimilabili all'abitazione principale, la normativa italiana prevede dei trattamenti impositivi specifici a seconda sia delle caratteristiche oggettive degli stessi sia della tipologia di persone che vi possono abitare.

L'assimilazione di un immobile all'abitazione principale può essere riconosciuta ex lege ovvero dal Comune, sulla quale è possibile fruire dell'esenzione IMU (se non di lusso) oppure dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per l'abitazione principale, se di lusso.

L'assimilazione di un immobile all'abitazione principale per delibera del Comune va a comprendere tutte le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate.

Parallelamente, l'assimilazione ex lege va a definire un range più ampio di casistiche nelle quali si può applicare l'esenzione IMU oppure l'agevolazione impositiva nonché la detrazione prevista per le abitazioni principali, se non di lusso.

In tal senso si distinguono:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; rientrano in tale categoria anche le unità di dette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- le case coniugali assegnate all'ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili non locati e posseduti dal personale delle Forze armate di Polizia, Vigili del Fuoco e carriera prefettizia (non sono richieste la dimora e la residenza anagrafica).

Tutte le altre unità immobiliari vanno considerate abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.

Si rammenta che il Comune non può stabilire ulteriori ipotesi di assimilazione all'abitazione principale ferma restando la possibilità di fissare un'aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute da italiani all'estero non equiparabili all'abitazione principale.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA

Per gli immobili concessi in comodato d'uso a familiari in linea retta di primo grado (genitori e figli), l'articolo 1, comma 10, Legge 208/2015 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile IMU con la conseguente eliminazione della possibilità, da parte del Comune, di assimilare detti immobili all'abitazione principale. Tuttavia, per usufruire dell'agevolazione prevista, si devono verificare le seguenti condizioni:

- l'immobile deve costituire l'abitazione principale del comodatario (sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica);
- il comodante non deve possedere in Italia altri immobili abitativi, ad eccezione dell'abitazione principale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e possedere dimora abituale nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. In altre parole, l'abitazione principale del comodante (di proprietà o meno) e l'immobile concesso in comodato devono essere situate nello stesso Comune;
- sia l'immobile concesso in comodato che l'abitazione principale del comodante devono rientrare nelle categorie catastali incluse tra A/2 e A/7 (immobili non di lusso ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9);
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alle predette condizioni, si ricorda che la riduzione del 50% della base imponibile IMU è applicabile anche agli immobili concessi in comodato al coniuge del comodatario nel solo caso di decesso di quest'ultimo e in presenza di figli minori (articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 34/2019). In presenza di tali condizioni, il contribuente non è più tenuto ad attestare, attraverso la dichiarazione IMU, il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione del 50% presa in esame.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, ai sensi dell'articolo 13, comma 6-bis, D.L. 201/2011, l'ammontare dell'IMU dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune è ridotto del 25% (va versato, quindi, il 75%). Per beneficiare di tale agevolazione, almeno una delle Organizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali deve certificare la conformità del contratto stipulato tra le parti rispetto all'Accordo Territoriale di riferimento. A tal fine, non rientrano nell'agevolazione prevista:

- i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 62 del 15.03.2017, ovvero fino al 14.03.2017;
- i contratti stipulati dal 15.03.2017, qualora non risultino stipulati gli Accordi Territoriali con il recepimento delle nuove disposizioni del predetto Decreto.

RUDERI

I ruderi, ovvero le costruzioni che presentano danni tali da rendere permanentemente inabitabile o inagibile l'unità immobiliare e registrate al Catasto nella categoria "F2 – unità collabenti", non sono considerati fabbricati e quindi non sono soggetti ad IMU come tali.

A tal fine si ricorda che, sebbene l'imposta avrebbe potuto essere dovuta con riferimento all'area di sedime se risulta edificabile, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8620 del 28.03.2019, ha chiarito e sancito il non assoggettamento all'imposta del fabbricato collabente in forza dell'azzeramento della base imponibile (il fabbricato è privo di rendita), in quanto tale situazione "non modifica lo status dell'area sulla quale l'immobile insiste, che pertanto continua ad essere un'area edificata e non un'area edificabile".

IMMOBILI IN MULTIPROPRIETÀ

Per gli immobili in multiproprietà, sui quali ogni acquirente gode del diritto di abitazione esclusiva ma non contemporanea degli stessi, l'articolo 1, comma 728-bis, Legge n. 147/2013 dispone che il soggetto tenuto al versamento dell'IMU (ex articolo 69, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005) è l'amministratore dell'immobile il quale può "prelevare l'importo necessario [...] dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale".

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La Circolare n. 36/E del 19.12.2013 emanata dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi beni immobili (fabbricati) da assoggettare ad IMU se per gli stessi si verifica l'obbligo di accatastamento, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. Tali impianti costituiscono beni immobili quando:

- costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;

- sono posizionati su pareti / tetti / aree pertinenziali di un fabbricato, con obbligo di menzione in Catasto al termine della loro installazione. In particolare si rammenta che detto obbligo è previsto nel caso in cui l'impianto fotovoltaico integrato ad un immobile incrementa di almeno il 15% il valore capitale (o la redditività ordinaria) dello stesso.

TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015, i terreni agricoli, ove per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ossia dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di funghicoltura, di allevamento di animali e delle altre ad esse connesse, sono esenti IMU se:

- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla C.M. n. 9 del 14.06.1993;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, ovunque ubicati;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge 448/2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Inoltre, il MEF, nella nota 23.05.2016, protocollo n. 20535/2016, ha specificato che l'esenzione opera anche quando:

- il familiare coadiuvante del coltivatore diretto è proprietario o comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola "coltivatore diretto", di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
- il familiare che, esercitando direttamente l'attività agricola, risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali;
- i coltivatori diretti/IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

L'esenzione trova applicazione anche nel caso di terreno agricolo non coltivato (articolo 1, D.L. 4/2015).

Infine, va evidenziato che:

- l'articolo 1, comma 705, Legge 145/2018 ha disposto che “i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”;
- è considerato terreno agricolo anche l'area fabbricabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola. Tale qualifica è attribuibile all'intero terreno anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo coltivatore diretto/IAP;
- nella Circolare n. 4/DF del 14.7.2016, il MEF ha precisato che, con riferimento a terreni agricoli ubicati in Comuni oggetto di fusione, va fatto riferimento a quanto previsto per il Comune “originario” e quindi, per l'esenzione IMU rileva la “classificazione” (montano / parzialmente montano) risultante prima della fusione;
- nella Risoluzione n. 1/D del 28.2.2018, il MEF ha chiarito che le agevolazioni sopra elencate a favore di coltivatori diretti/IAP possono essere applicate anche da parte di un soggetto “già pensionato”, se continuano ad essere soddisfatti i requisiti per poter essere considerato coltivatore diretto/IAP.

BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

Come accennato in precedenza, per determinare l'ammontare dell'imposta dovuta, alla base imponibile IMU va applicata l'aliquota prevista dalla Legge, considerando eventuali detrazioni o riduzioni della base imponibile stessa o dell'imposta dovuta previste dal regolamento nazionale o comunale, rapportando l'imposta ai mesi e alla percentuale di possesso (computando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

In particolare, l'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011 ha disposto che:

- per i fabbricati iscritti in Catasto, alla rendita catastale rivalutata va applicato lo specifico moltiplicatore (“valore catastale”);
- per i fabbricati classificabili nella categoria catastale “D”, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è necessario moltiplicare il valore di bilancio per gli specifici coefficienti aggiornati annualmente da un apposito D.M. (“valore contabile”);
- per i fabbricati non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, rileva la c.d. “rendita proposta”.

Tabella n. 1. Tipologia di fabbricati e base imponibile IMU

Tipologia fabbricato	Base imponibile IMU
Iscritto in Catasto	Valore catastale (rendita rivalutata x moltiplicatore)
Classificabile cat. D: - non iscritto a catasto - posseduto da un'impresa - distintamente contabilizzato	Valore contabile (costo di bilancio x coefficiente ministeriale)
Non iscritto in catasto, diverso dai precedenti	Rendita "proposta"

Per i fabbricati, alla rendita catastale rivalutata del 5% va applicato lo specifico moltiplicatore come segue:

- categorie da A/1 a A/11, esclusa A/10 ed incluse C/2, C/6 e C/7: moltiplicatore pari a 160;
- categorie B, C/3, C/4 e C/5: moltiplicatore pari a 140;
- categorie A/10 e D/5: moltiplicatore 80;
- categoria C/1: moltiplicatore pari a 55;
- categoria D (esclusa D/5): moltiplicatore pari a 65.

Per i terreni agricoli, al reddito dominicale rivalutato del 25%, si applica:

- il moltiplicatore IMU pari a 135;
- il valore venale o commerciale al primo gennaio dell'anno d'imposizione, qualora i terreni siano edificabili.

Tabella n. 2. Moltiplicatori IMU

Tipologia fabbricato	Moltiplicatore IMU
- da A/1 a A/11, escluso A/10 - C/2, C/6, C/7	160
- B, C/3, C/4, C/5	140
- A/10, D/5	80
- C/1	55
- D	65

Le aliquote IMU di base, previste dal D.L. 201/2011, sono le seguenti:

- per i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9 è pari al 0,5%;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 0,1%;
- fino al 2021, per i fabbricati costruiti dall'impresa e destinati alla vendita è pari al 0,1%;
- per i terreni agricoli è pari al 0,76%;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli appena descritti è pari al 0,86%;
- per gli immobili di categoria D, l'aliquota è del 0,86% di cui lo 0,76% va a favore dello Stato.

I Comuni, nei limiti individuati dalla legge, possono deliberare aumenti o riduzioni delle aliquote sopra descritte.

Si ricorda che, considerata la potestà regolamentare dei Comuni sia in materia di aliquote che di riconoscimento di eventuali detrazioni e riduzioni, è indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito internet del MEF.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento della seconda rata IMU va effettuato entro il prossimo 16 dicembre attraverso il Modello F24 o l'apposito bollettino di c/c/p reso disponibile dal Comune, indicando gli importi arrotondati all'unità di Euro.

L'importo minimo da versare è pari a 12 Euro, considerato come ammontare dell'imposta complessivamente dovuta. Va evidenziato, tuttavia, che ogni Comune ha la facoltà di deliberare diversamente, potendo pretendere, quindi, anche cifre minori a detto limite.

Il versamento va effettuato a favore del Comune in cui è ubicato l'immobile al quale l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nella sezione "codice ente – codice comune". Inoltre, con il Modello F24 è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per più immobili ubicati in comuni diversi ma quanto dovuto non può essere rateizzato.

Tabella n. 3. Codici tributo IMU

Tipologia immobile	Codice tributo
Abitazione principale e relative pertinenze	3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
Terreni	3914
Aree fabbricabili	3916
Immobili categoria D:	
- imposta destinata allo Stato	3925
- incremento destinato al Comune	3930

Altri fabbricati	3918
Fabbricati "beni merce"	3939

COVID-19 ED ESONERO DEL SALDO

A seguito della pandemia da Covid-19 e del blocco o sospensione di alcune attività, il Legislatore ha previsto la non debenza del saldo IMU per il 2020. Nello specifico sono intervenuti il Decreto Agosto ed il Decreto Ristori. Vediamo nel dettaglio.

L'articolo 78 del DL 104/2020, conosciuto come "Decreto Agosto" ha individuato delle esenzioni dal versamento della seconda rata IMU, ma limitatamente ad alcune realtà economiche.

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili di categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili di categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Ricordiamo che l'esenzione da IMU potrà essere estesa agli anni 2021 e 2022 qualora la UE conceda la richiesta autorizzazione.
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La norma, comunque richiede la verifica del rispetto dei limiti degli aiuti di stato de-minimis che è stata quantificata per il 2020 in 800.000 euro.

È intervenuto poi l'articolo 9 del DL 137/2020, il Decreto Ristori, che ha previsto la no debenza della seconda rata IMU 2020 degli immobili e pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni di cui al DPCM 24.10.2020. stiamo parlando di:

- ✓ palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
- ✓ sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- ✓ spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- ✓ sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- ✓ convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- ✓ gli impianti nei comprensori sciistici.

Come detto per il Decreto Agosto, l'abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Anche in questo caso si dovrà rispettare i limiti e le condizioni previste per gli aiuti di stato introdotti dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final (800.000 euro).

Da ultimo è intervenuto l'articolo 5 del DL 149/2020, il quale ha esonerato dal pagamento della seconda rata IMU riferita agli immobili utilizzati nell'attività, purché i proprietari siano anche i gestori dell'attività, per i soggetti operanti nella «Zone Rosse» e con i codici Ateco indicati nell'Allegato 2 al Decreto Ristori/bis.

Si tratta delle seguenti attività:

- 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
- 47.72.20 (inserita dal DL 154/2020) commercio al dettaglio di calzature e accessori
- 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
- 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
- 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
- 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

- 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
- 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
- 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
- 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
- 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
- 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
- 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
- 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
- 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
- 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
- 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
- 47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
- 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
- 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
- 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
- 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
- 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
- 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
- 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
- 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
- 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
- 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

- 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
- 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
- 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
- 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
- 96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro
- 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
- 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

L'angolo Informatico

La consulenza web

di Daniele Ziantoni

Con la pandemia si è cercato di trovare altri modi per svolgere le proprie attività da remoto, in particolare nel caso di consulenze o convegni nonché dei sistemi di assistenza remota.

L'utilizzo di molti di questi programmi è notevolmente aumentato proprio a causa dell'impossibilità di movimento da parte dei consulenti.

Iniziamo quindi la trattazione dei primi ovvero degli strumenti che consentono le conferenze da remoto e webinar.

Fare un'analisi di tutti i programmi disponibili in commercio risulta pressoché impossibile e ci limiteremo, pertanto, ad una analisi dei più comuni:

Zoom Cloud Meeting;

Cisco Webex;

Microsoft Teams;

Google meets;

Per tutti questi programmi sono disponibili sia il software per tutti i sistemi operativi sia app da installare nei dispositivi mobile. Inoltre tanti di questi programmi è disponibile una versione web che quindi non serve installare sul pc ma semplicemente utilizzare una pagina web (trattasi quindi di web Application).

ZOOM



E' senza dubbio la piattaforma più utilizzata. Come dice anche il nome, Zoom Cloud Meetings è una piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto.

Viene utilizzato per la gestione di brevi riunioni fino a 100 partecipanti per massimo 40 min. Un grande pro è senza dubbio la facilità di utilizzo. Zoom ha deciso di concentrare pochi e semplici comandi ottimizzati per meeting e corsi in aula.

La versione base è gratuita mentre se si necessitano convegni di durata superiore bisogna utilizzare la versione a pagamento che consente sia un tempo di utilizzo maggiore sia la possibilità di scambio di documentazione.

Questa applicazione è solo web quindi utilizzabile su browser web e dispositivi mobile.

CISCO WEBEX

Webex è stato creato dalla stessa persona di Zoom, in questo caso l'azienda distributrice ovvero la Cisco uno dei leader del settore dell'informatica.



Anche qui esiste sia una versione gratuita che a pagamento, anche qui le funzioni con la versione gratuita include un tempo e un numero limitato ma offre la possibilità di invitare le persone il cui accesso avviene mediante link (al partecipante basterà che clicchi sul link e inserisca la password per accedere) e anche condividere contenuti.

E' disponibile la versione mobile, l'app su pc desktop e su pagina web. Ci sono quindi molte realtà di utilizzo che lo rendono molto flessibile.

MICROSOFT TEAMS



Microsoft teams consente tra le altre cose non solo di creare riunioni ma anche di ampliare le forme di collaborazione . Il suo funzionamento si basa sul creare un team di persone che possono provenire anche da organismi o realtà differenti raggruppando in un unico

account e piattaforma la possibilità di chiamarsi, fare riunioni, condividere ed elaborare documenti etc.

Provate a pensare ad una realtà professionale di medie dimensioni dove i collaboratori svolgono le proprie funzioni dalla propria abitazione. Se si dovesse condividere documentazione si dovrebbe utilizzare la mail con i tempi di invio e attesa di ricezione del materiale corretto, se si dovesse pianificare una videochiamata l'ora, e il programma, una riunione stessa cosa. In questo modo, invece, si ha una piattaforma unica. Il pro è che lo troviamo disponibile in tutti i pacchetti office. Basta solo configurarlo.

GOOGLE MEET

Google meet è la piattaforma per videoconferenza studiata ed elaborata dalla Google. Offre tutte le funzioni che hanno le altre piattaforme di videoconferenza. La sua vera forza la si trova nell'integrazione che ha con tutti le altre applicazioni offerte da Google quali (ad esempio) il calendario. Altro notevole punto di forza è la semplicità di uso in caso di possesso di mail con dominio google, al giorno d'oggi tutti o quasi tutti hanno una mail di riferimento con Google. In questo modo la società assicura un'integrazione pressoché perfetta grazie all'invio di una mail d'invito da parte dell'organizzatore e con la presenza di un link. In questo modo con un solo click si programma l'avviso sul calendario di google, verrà generata un avviso per ricordarsi dell'appuntamento nonché di associarlo a partecipanti esterni agli account di google.



SKYPE



Skype viene inserito in una paragrafo a parte. Questo perché non è nato come programma per le riunioni, ma come programma per le videochiamate. Va da sé che la propria operatività è stata poi ampliata potendo creare videoconferenze

con molti partecipanti.

Per quanto sia il più conosciuto, a parere di chi scrive, non è il più adatto per creare riunioni. In primis perché richiede un account ad-hoc che deve comunque essere creato preventivamente. In secondo luogo perché non consente all'organizzatore di decidere quali sono le "schermate" dei relatori da condividere. Infatti Skype mette ogni partecipante sullo stesso piano e non consente di creare una regia che gestisca la riunione.

Permane, invece, la possibilità di convivere lo schermo. Concludendo Skype offre i migliori performance nelle chiamate video con 2 o poco più partecipanti e che non necessitino di una regia comune mentre è inadatto per le conferenze dove è il relatore a "dettare" l'andamento di quest'ultima.

Conclusioni

Con tutti questi programmi l'operatività è molto simile, ovvero ci sono delle stanze virtuali che vengono create da uno degli organizzatori. Queste stanze possono essere pubbliche o private ovvero accessibili a tutti oppure riservate su invito con apposito nome/link e password di accesso.

Altro pregio di questo tipo di operatività è la possibilità di condividere lo schermo da parte di più partecipanti i quali si possono "alternare" nella presentazione. Infatti negli ultimi tempi abbiamo visto che le riunioni effettuate in via telematica partono da un "organizzatore" il quale condivide presentazioni o slide e successivamente un secondo presentatore può presentare le sue informazioni sullo schermo.

Inoltre per tutti questi programmi è possibile condividere un "appuntamento" e condividerlo tramite mail. Il partecipante cliccando sul link si può collegare al programma e alla "stanza" in cui si tiene la riunione.

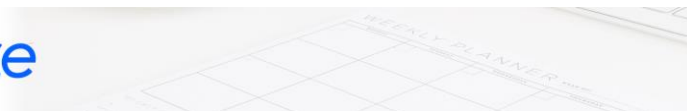
In quasi tutti i programmi per i partecipanti non si necessita creare account ad-hoc, ma un semplice accesso con il link.

Da questo riassunto si può quindi capire che in queste riunioni o questo tipo di collegamento è limitata l'iterazione tra i soggetti, ovvero possono interagire nell'uso degli strumenti solo colui che sta condividendo lo schermo.

Poniamo quindi un caso diverso. Ci si ponga nei panni di un tecnico che viene contattato per un "errore" ma che al telefono non riesce a capirne le problematiche. Vuole quindi visualizzare la schermata e le operazioni che vengono effettuate. Se utilizza uno dei programmi sopra elencati, ha la possibilità di visualizzare lo schermo della persona che ha richiesto assistenza. Tuttavia se deve intervenire sulla operatività, ovvero prendere il comando della postazione, ciò non sarà possibile, in quanto in qualità di "uditore" o "partecipante" non può intervenire sul sistema altrui.

Per fare ciò si ricorre ad altri programmi che vengono in generale utilizzati per l'assistenza da remoto.

Le prossime scadenze



1 dicembre 2020	INAIL Dal 1.12.20 gli utenti legittimati ad accedere ai servizi (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, società tra professionisti) dell'INAIL dovranno accedere ai servizi in rete e online tramite SPID, CIE e CNS (circolare 36/2020).
30 novembre 2020 Prorogato al 10 dicembre 2020	MODELLO REDDITI Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.
	DICHIARAZIONE DEI REDDITI Termine di versamento della 2° rata di acconto delle imposte dovute relativamente all'anno 2020. Per i soggetti ISA l'art. 98 del D.L. 104/2020 ha previsto il differimento al 30.04.2021 del versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP in presenza delle condizioni indicate (diminuzione fatturato/corrispettivi).
15 dicembre 2020	FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE Termine per la presentazione delle domande di accesso al fondo destinato alla ristorazione per le attività con codici Ateco: 56.10.11 - 56.29.10 - 56.29.20 - 56.10.12 - 56.21.00 - 55.10.00. Maggiori informazioni su portaleristorazione.it
